



# COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **26/04/2018** - delibera n. **14**

**OGGETTO:** FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC.CONS. P.A.:  
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN S.P.A. E APPROVAZIONE STATUTO.

L'anno (**2018**), il mese di **APRILE**, il giorno **VENTISEI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**  
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CECCARONI CLAUDIA	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	A	SANTI VANIA	P
FORMICA DOMENICO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	A	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	A
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 20 - Assenti: n. 5

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI  
ENRICO ROSSI  
DOMENICO FORMICA

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- in data 12.04.2006 con Deliberazione n. 67 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Società "Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. Cons. p.a." con un capitale sociale iniziale di € 120.000, cui hanno partecipato anche i Comuni di Gambettola, Longiano e Mercato Saraceno con una quota sociale pari a € 100 per ciascun comune ed è stato altresì approvato lo Statuto della società, alla quale è stato dato in concessione il servizio relativo alla gestione del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, precedentemente gestito in economia;
- il Comune di Mercato Saraceno con propria Deliberazione di C.C. n. 66 del 29.09.2014 ha dismesso la propria partecipazione nella società; a seguito di gara deserta il Comune ha esercitato il diritto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 e la società ha acquistato la propria azione;
- il Comune di Longiano, con proprie Deliberazioni di C.C. n. 22 del 29.04.2015, di G.C. n. 128 del 20.09.2015 e di G.C. n. 133 del 14.10.2015, ha stabilito di dismettere la propria partecipazione nella società;
- il Comune di Gambettola, con propria Deliberazione di C.C. n. 45 del 26.09.2017, ha stabilito di dismettere la propria partecipazione nella società;
- il Comune di Cesena con propria Deliberazione di C.C. n. 69 del 28.09.2017, integrata con successiva Deliberazione di C.C. n. 73 del 26.10.2017, ha invece stabilito di mantenere la partecipazione nella società;

**RICHIAMATO** il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato e integrato con il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 ed in particolare:

- l' art. 26 il quale prevede al primo comma, che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto devono adeguare i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017;
- l'art. 3 il quale prevede che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- l'art. 6 il quale prevede, al comma 4, che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio la relazione sul governo societario;
- l'art. 11 il quale prevede che:
  - l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico e l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile; in tal caso la delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente oltre che alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016 competente per l'indirizzo il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto;

- gli statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:
  - a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
  - b) l'esclusione della carica di Vice-Presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- l'art. 16, il quale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE dispone la disciplina delle società *in house* prevedendo che gli affidamenti diretti di contratti pubblici alle società *in house* possa avvenire in presenza dei seguenti requisiti:
  - controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche mediante disposizioni statutarie in deroga al codice civile o la conclusione di appositi patti parasociali;
  - assenza di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
  - previsione nello statuto societario che l'attività prevalente sia esercitata nello svolgimento di compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (superiore all'80% del totale del fatturato) con possibilità di rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite di cui sopra a finalità diverse a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1 del 19.01.1998 "Disciplina del commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 38." la quale al comma 2 dell'art. 6 dispone che la gestione dei centri agro-alimentari può essere effettuata mediante società per azioni o consortili per azioni;

**RICHIAMATI** infine:

- l'articolo 2500 octies del Codice Civile il quale prevede che le società consortili possano trasformarsi in una società di capitali;
- l'articolo 2500 novies del Codice Civile il quale prevede che la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari e che i creditori nel suddetto termine possono fare opposizione;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- approvare la trasformazione eterogenea di “Filiera Ortofrutticola Società consortile per azioni” in società per azioni ai sensi dell’art. 2500 octies del c.c. in quanto la forma consortile è incompatibile con il venire meno della pluralità di soci e non essendo consentita la trasformazione in società a responsabilità limitata sia in ragione della normativa regionale sopra richiamata sia in considerazione dell’attuale azione detenuta in portafoglio dalla società;
- approvare il nuovo statuto della società Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**PRECISATO** che Filiera Ortofrutticola Romagnola va configurata quale società “*in house*” - ovvero una società retta da un sistema di regole che la rendono una “delegazione interorganica” dell’ente che affida direttamente alla stessa servizi ed attività e che la società:

- è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
- svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell’attività”);
- è sottoposta ad un controllo, da parte dei soci, analogo a quello che il Comune esercita sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”);

**VISTA** la convocazione dell’Assemblea di Filiera Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p.a, pervenuta con nota P.G.N. 44154, assemblea prevista per il 03.05.2018 e avente all’ordine del giorno della Parte Straordinaria la Trasformazione eterogenea in società per azioni e adozione di nuovo statuto sociale: determinazioni inerenti e conseguenti;

**VISTO** il testo dello Statuto sociale di Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**RICHIAMATO** l’art. 9 lettera b) dello Statuto di F.O.R. soc. cons. p.a. che prevede che l’assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con la presenza dei soci non inferiore al 60% del capitale sociale, e a maggioranza relativa del capitale presente su modifica di tutto o di parte dello Statuto nonché adozione e modificazione di elementi rientranti nell’oggetto sociale;

**RICHIAMATO** l’art. 42, comma 2, lett. e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l’art. 7 del D.lgs 175/2016 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale rispetto all’adozione dell’atto in oggetto;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, in atti;

Su conforme proposta del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e innovazione tecnologica;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/00 di seguito riportato;

Udite le dichiarazioni di voto, di cui copia in atti; nel corso delle stesse escono i consiglieri Casali e Santero, entra D’Altri, per cui risultano 19 presenti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 19

votanti: 19

A voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
  - a. la trasformazione eterogenea della “Filiera Ortofrutticola Romagnola soc.cons. p.a.” in società per azioni, che assumerà la denominazione di **Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a.** così come evidenziato nel corpo del testo di statuto allegato alla presente, quale parte integrante sostanziale sotto la lettera “A”;
  - b. lo Statuto della nuova società “Filiera Ortofrutticola S.p.a.” allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
2. **DI DARE ATTO** che la suddetta trasformazione avrà effetto decorsi 60 giorni dagli obblighi di pubblicazione così previsti dall’art. 2500 novien del codice civile per l’eventuale opposizione dei creditori;
3. **DI INCARICARE** il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Cesena all’assemblea straordinaria della Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc Cons. p.a., con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione come indicato nel presente dispositivo, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, alla Società per l’adozione di provvedimenti conseguenti di competenza della medesima.
5. **DI DARE ATTO CHE** la proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l’urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 19

votanti: 19

A voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

- **DI DICHIARARE** l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 4<sup>a</sup> comma, D.L.vo n.267/2000.

**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**MANUELA LUCIA MEI**

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**ALESSANDRO FRANCONI**

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

**SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ANDREA PULLINI**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 3 MAGGIO 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 3/5/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 26/04/2018.

---